



COMUNE DI MALGRATE

**REGOLAMENTO
INCENTIVI GESTIONE ENTRATE**

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 11.11.20202

INDICE

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'.....	3
ART. 2 - COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO.....	3
ART. 3 - FISSAZIONE OBIETTIVI E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO.....	4
ART. 4 - CORRELAZIONE TRA INCENTIVI TRIBUTARI, RETRIBUZIONI DI RISULTATO E PRODUTTIVITÀ.....	4
ART. 5 - RIPARTIZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO.....	4
ART. 6 - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.....	5
ART. 7 - LIMITI ALLA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO INCENTIVANTE.....	5
ART. 8 - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE O DI REGOLAMENTO.....	5
ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE.....	6

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ufficio Tributi.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

Articolo 2 (Costituzione e quantificazione del fondo)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.
2. La costituzione del fondo è stabilita annualmente in sede di predisposizione del bilancio di previsione e, per il primo anno di applicazione, in occasione della delibera di variazione dello stesso.
3. Il Fondo incentivante è alimentato dal 5% delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, nonché dei proventi relativi alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti in applicazione dell'art. 1 del D.L. 30.05.2005 n. 203, nel limite massimo stabilito nel contratto Decentrato. Il fondo sarà poi successivamente liquidato sulla base di quanto previsto dai successivi articoli.
4. Rientrano nelle attività di accertamento tutte le attività svolte dal personale che comportano il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata.
5. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma 3, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.
6. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo, rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, comma 5, lett. b) del CCNL 2016-2018 secondo cui "Gli Enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale". Il responsabile della costituzione inserisce le citate risorse in entrata con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le citate risorse tra le componenti escluse ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs.75/2017, salvo modificare nella parte inclusa nel caso di approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto in ritardo rispetto ai termini previsti dal D. Lgs 267/2000, dando informativa dettagliata alle parti sindacali delle motivazioni dell'approvazione in ritardo dei citati documenti contabili.

7. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili, sarà possibile procedere alla distribuzione di compensi per lotta all'evasione, previsti secondo il vigente regolamento, qualora l'Ente, in sede di costituzione annuale del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, destini risorse aggiuntive, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b) del CCNL Enti Locali 2016-2018, da erogare a consuntivo, previa valutazione, in relazione al conseguimento di obiettivi di lotta all'evasione previsti nel piano della Performance dell'Ente o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, a copertura dei correlati oneri del trattamento economico accessorio del personale coinvolto.

Art. 3

(Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro)

1. In sede di approvazione del PEG/piano della performance dell'esercizio, il Responsabile del Servizio entrate/tributi, provvede ad approvare un progetto di recupero evasione nel quale vengono indicati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente regolamento, i tempi di attuazione, le fasi del processo e il personale coinvolto, costituendo un gruppo di lavoro.
2. Ciascun gruppo di lavoro è costituito sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.
3. Possono prendere parte ad un gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente.
4. I collaboratori amministrativi, svolgono, se necessario, attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, comprese le attività inerenti la notifica degli atti di accertamento ed esecutivi.
5. Eventuali modifiche alla composizione di un gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Responsabile del Servizio entrate/tributi.

Art. 4

(Correlazione tra incentivi tributari, retribuzioni di risultato e produttività)

1. Trattandosi pur sempre di un obiettivo di performance organizzativa, la correlazione tra incentivi distribuiti ed indennità di risultato (posizioni organizzative coinvolte) è rimessa alla contrattazione tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali.
2. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili nei termini, venendo meno la copertura legislativa per la remunerazione dei maggiori accertamenti ed incassi, al solo personale dirigente (principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all'art.24 del D.Lgs.165/01) e ai titolari di posizione organizzativa (tassatività delle ipotesi previste dal CCNL 2016-2018) nulla sarà liquidato secondo il presente regolamento, salvo l'applicazione da parte dell'Ente di quanto prevede l'art. 2 comma 4 del presente regolamento per il restante personale.

Art. 5

(Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro)

1. All'inizio dell'esercizio successivo a quello di costituzione del fondo, il Responsabile del Servizio entrate/tributi effettua una relazione dettagliata sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 2. Dalla relazione deve risultare il livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta ed il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro, per poi

confluire nella relazione sulla performance sottoposta all'approvazione dell'Organismo indipendente di valutazione o di altro organismo equivalente.

2. Al Funzionario responsabile del tributo che collabora anche all'attività di accertamento spetta, oltre alla percentuale d'incentivo destinatagli, anche la quota parte della percentuale destinata al personale del settore entrate/tributi.
3. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa o dirigenziale l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione è da aggiungersi alla retribuzione di risultato, ferma restando la correlazione prevista dall'art. 4 ovvero di esclusione in caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini.

Art. 6

(Liquidazione del compenso incentivante)

1. Nell'anno successivo, a quello di costituzione del fondo, il Responsabile del Servizio entrate/tributi, nel caso in cui siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D. Lgs 267/2000, avvia l'iter per la liquidazione degli incentivi. A tal fine trasmette la relazione di cui al precedente articolo 5 all'Organismo Indipendente di Valutazione (o ad altro organismo equivalente ed in mancanza all'organo di revisione) che, sulla base del principio che il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale, ne valuterà il contenuto ed il grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti, esprimendo il proprio parere. Sulla base degli elementi acquisiti il Responsabile dell'Ufficio Personale procede quindi alla liquidazione dell'incentivo.
2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D. Lgs 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile e le somme stanziare nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività confluiranno in economia, salva l'applicazione da parte dell'Ente delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 7 ultimo periodo.

Art.7

(Limiti alla liquidazione del compenso incentivante)

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. In considerazione dell'importo complessivo che non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5% secondo la ripartizione di cui all'art.5 previa deduzione prevista dall'art.4, la spesa complessiva del personale dovrà includere i contributi assistenziali e previdenziali a carico del Comune nonché l'IRAP da versare su tali incentivi. Gli importi distribuiti, opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo se i documenti di bilancio siano stati approvati nei termini.
4. In caso di applicazione dell'art. 2 comma 7 del vigente regolamento i compensi distribuiti rientrano nel tetto di spesa previsto dall'art 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017.

Art. 8

(Violazione degli obblighi di legge o di regolamento)

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art.9
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Le attività poste in essere dagli uffici delle entrate dall'inizio dell'anno 2020 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.

Il presente Regolamento è stato oggetto di informativa sindacale.